

# TI\_GERICHTE 15.1999.5 vom 10. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.5)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.5 du 10 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.5 del 10 gennaio 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

Giusta l'art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L'art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell'art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall'altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

### E. 2.1

Il ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.05) \_\_\_\_\_ è respinto.

### E. 2.2

Il ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.06) \_\_\_\_\_ è respinto. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente

La segretaria

### E. 6

Ne consegue la reiezione del gravame Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 261 e 262 LEF  
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.5 e 15.99.6 sono dichiarate congiunte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.